

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventiquattro, addì dodici del mese di giugno alle ore 18,15, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone: Sigg. Luigi Cacitti, Presidente, Clara D'Agaro, vicepresidente, Giuseppe Mareschi, componente e Fabio Casanova, componente.

;  
Presiede il sig. Luigi Cacitti, Presidente

Presente il Direttore con voto consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis.

**OGGETTO:** ADESIONE convenzione per il conferimento alla Comunità di Montagna della Carnia della "gestione associata delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture".

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PREMESSO** che il Consorzio Boschi Carnici ha fino ad ora gestito tutte le attività relative agli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture con personale proprio non ricorrendo ad alcuna forma di collaborazione;

che il carico di lavoro è recentemente aumentato in maniera rilevante sia a seguito dell'ottenimento di finanziamenti per la realizzazione di alcuni importanti interventi di recupero di immobili di proprietà del Consorzio nonché delle difficoltà nel recepire le novità introdotte dal nuovo codice degli appalti che richiedono continua formazione e approfondimento;

che l'Ente ha avviato una fase di riorganizzazione per potenziare la struttura organizzativa al fine di far fronte alle nuove incombenze affidate dall'Amministrazione Regionale e dai Comuni consorziati e non consorziati ma che non prevede, allo stato attuale, figure specializzate e qualificate in ambito di procedure di appalti e affidamenti di servizi e forniture;

**DATO ATTO** che da tempo la Comunità di Montagna della Carnia, ha gestito in forma associata con i Comuni ed altri Enti convenzionati la funzione denominata "gestione associata delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture" al fine di garantire un miglioramento della qualità dei servizi erogati nonché l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali;

**RITENUTO** strategico potersi avvalere del supporto dell'ufficio associato della Comunità di Montagna della Carnia per quanto riguarda lo svolgimento della funzione sopra indicata, in particolare al fine di:

- Portare a sistema l'insieme delle risorse umane presenti negli enti coinvolti;
- Promuovere una capacità relazionale e programmatica degli enti coinvolti;
- Favorire l'attivazione di strumenti tecnologici evoluti a supporto della gestione associata;

**VISTA** la richiesta inoltrata da parte del Consorzio Boschi Carnici in data 09.10.2023 con la quale si richiedeva la disponibilità di adesione alla convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e la nota con la quale la Comunità di Montagna riscontrava positivamente tale richiesta di data 30.10.2023 allegando altresì la bozza di convenzione;

**VISTO** l'allegato schema di convenzione che disciplina l'oggetto, la durata, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e ritenuto di approvarlo dando mandato al Presidente alla sottoscrizione dello stesso, con facoltà di apportarvi modifiche non sostanziali;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e sm.i.;

**VISTO** lo Statuto;

**ACQUISITI** i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.;

con voti favorevoli,

## **DELIBERA**

1. di approvare per quanto in premessa l'allegato schema di convenzione per il conferimento alla Comunità di Montagna della Carnia della "gestione associata delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture", dando mandato al Presidente alla sottoscrizione della stessa, con facoltà di apporvi modifiche non sostanziali;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e succ. mod. ed int.-

## Comunità di montagna della Carnia

### CONVENZIONE

#### per la gestione in forma associata delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture

L'anno [ \_\_\_ ] il giorno [ \_\_\_ ] del mese di [ \_\_\_ ], con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i signori, tutti autorizzati alla sottoscrizione del presente atto in forza delle deliberazioni riportate in premessa:

- [ \_\_\_ , nato \_\_\_ il \_\_\_ ] il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente della Comunità di montagna della Carnia (C.F. 93021640300) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;
- [ \_\_\_ , nato \_\_\_ il \_\_\_ ] il quale interviene nel presente atto in qualità di [ \_\_\_ ] del [ \_\_\_ ] e che dichiara di agire per conto di [ \_\_\_ (C.F. n. )].

#### PREMESSO CHE

- il Capo III della L.R. 21/2019 ha introdotto disposizioni relative alla istituzione delle Comunità di montagna;
- con delibera dei Consigli Comunali prima e con delibera dell'Assemblea del 9.11.2020 è stato approvato lo statuto della Comunità di montagna della Carnia;
- la Comunità Montana della Carnia, prima, poi il Comprensorio e infine l'UTI Carnia hanno gestito in forma associata le attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, per conto di comuni ed enti locali carnici e friulani;
- il [ \_\_\_ ] ha ritenuto di aderire alla convenzione per la gestione in forma associata delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture approvando lo schema della presente convenzione con la deliberazione del Consiglio Comunale n. [ \_\_\_ ] del [ \_\_\_ ];
- la Comunità di montagna della Carnia con deliberazione dell'Assemblea n. [ \_\_\_ ] del [ \_\_\_ ].

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Capo I Disposizioni generali

##### Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 7 dello statuto della Comunità di montagna della Carnia, ha per oggetto il conferimento alla Comunità di montagna della Carnia, (d'ora in avanti Comunità) la gestione in forma associata delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, da parte del [ \_\_\_ ], (d'ora in avanti [ \_\_\_ ]) secondo quanto previsto e disposto dalle successive clausole.
3. L'attività della Comunità e degli Enti aderenti, derivante dalla presente convenzione, è svolta nell'ambito del regime giuridico amministrativo, proprio degli enti pubblici, giusta quanto previsto dall'art. 4, comma 1.

##### Art. 2 (Finalità)

1. Il conferimento è finalizzato a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali in relazione ai seguenti principi e criteri:

- favorire l'ampliamento e la semplificazione dei servizi offerti ai cittadini;
  - portare a sistema l'insieme delle risorse umane presenti negli enti coinvolti;
  - promuovere, attraverso i metodi della condivisione con i rispettivi livelli istituzionali, una capacità relazionale e programmatoria degli enti coinvolti;
  - garantire la perequazione delle risorse e solidarietà degli enti in merito ai costi derivanti dalla gestione associata;
  - favorire l'attivazione di strumenti tecnologici evoluti a supporto della gestione associata.
2. La gestione convenzionata della funzione di cui al precedente articolo 1, comma 2, avviene mediante attivazione dell'ufficio comune denominato "Centrale Unica di Committenza della Camia" (d'ora in avanti CUC). Detta fattispecie costituisce lo strumento mediante il quale la Comunità assicura assieme all'Ente aderente l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.
  3. L'organizzazione della funzione deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia, unicità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
  4. L'attività dell'ufficio comune comprende la gestione, per conto dell'Ente aderente, delle funzioni amministrative e relative procedure connesse allo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 3.

**Art. 3**  
**(Funzioni e attività)**

1. L'esercizio convenzionato della gestione delle attività di cui al precedente articolo 1, comma 2, comprende i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi di seguito specificati:
  - a. collabora alla redazione dei capitolati speciali o documenti equivalenti;
  - b. collabora nell'individuazione del criterio di scelta del contraente nonché del criterio di aggiudicazione;
  - c. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi l'eventuale manifestazione di interesse o avviso di preinformazione, l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, la comunicazione e la trasmissione dei dati previsti dalla legge;
  - d. redige gli atti di gara, ivi incluso il bando, il disciplinare o la lettera di invito;
  - e. nel caso di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, collabora con l'Ente aderente alla redazione dei criteri di valutazione delle offerte, le loro specificazioni e ponderazioni;
  - f. nomina la commissione giudicatrice;
  - g. gestisce tutte le attività sino all'individuazione del contraente mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice, tenendo costantemente informato l'Ente sull'iter della pratica;
  - h. previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, provvede all'aggiudicazione senza il corrispondente impegno di spesa, il quale rimane a carico dell'Ente aderente;
  - i. collabora nella predisposizione del contratto, coadiuvando l'Ente nella redazione dello stesso;
  - j. al termine della procedura di gara, la C.U.C. trasmette apposita comunicazione, unitamente agli atti di gara;

- k. cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio, fermo restando quando stabilito al successivo articolo 10.
2. La C.U.C. opera sulla base dei seguenti criteri:
- procede unicamente su richiesta scritta dell'Ente aderente. Le gare verranno calendarizzate seguendo l'ordine di richiesta di attivazione della procedura e le eventuali esigenze di priorità;
  - organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, rappresentate dall'Ente o ravvisate dall'Ufficio stesso;
  - ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione trasmessa.
  - Rimane, esclusiva, la responsabilità del soggetto sottoscrittore la documentazione trasmessa.
3. Il conferimento delle attività di cui alla presente convenzione alla Comunità non modifica la titolarità degli organi di governo, che rimane in capo all'Ente aderente, per quanto concerne le funzioni riservate per legge allo stesso. Rimangono altresì in capo all'ente, gli atti ad esso riservati.

## **Capo II**

### **Disciplina sull'organizzazione della funzione convenzionata**

#### **Art. 4**

##### **(CUC)**

1. Per la concreta attuazione della convenzione e per ottimizzare la gestione convenzionata secondo criteri di efficacia ed efficienza, viene costituita la CUC presso la Comunità. A tale ufficio è conferito l'esercizio delle funzioni gestionali dell'Ente aderente.

#### **Art. 5**

##### **(Organizzazione della CUC)**

1. La CUC è composta da personale proprio della Comunità, da personale in servizio messo a disposizione dell'Ente aderente e/o da soggetti esterni previamente incaricati, anche ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000. La Comunità, per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente atto, potrà avvalersi di qualsiasi forma gestionale prevista dall'ordinamento, ivi comprese proprie strutture esterne.
2. Alla direzione della CUC è preposto un Responsabile, con adeguata qualifica professionale al quale sono attribuiti i poteri di gestione come individuati dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000.
3. Il Responsabile è individuato dalla Comunità, secondo i criteri della competenza professionale, in relazione alle funzioni e attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. Al Responsabile, per le competenze assegnate ai sensi della presente convenzione, è attribuita la legale rappresentanza dell'Ente aderente e della Comunità, nonché tutti i compiti, compresi l'adozione di tutti gli atti con valenza esterna ed i provvedimenti amministrativi concernenti la CUC, l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in nome e per conto dell'Ente aderente.

5. La CUC assicurerà il costante ed adeguato aggiornamento legislativo, l'informaticizzazione delle procedure e di quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato delle procedure assegnate, il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nell'Ente aderente e interessati dalle attività svolte dall'ufficio comune.
6. Sono a disposizione del Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture dell'Ente aderente utili per l'esercizio delle sue funzioni; l'Ente aderente deve trasmettere all'ufficio comune tutti gli atti eventualmente assunti in materia entro cinque giorni dalla loro adozione e comunque tutti gli atti necessari all'espletamento delle attività gestite dall'ufficio comune in tempi tali da consentire un corretto svolgimento delle attività e delle procedure gestite.
7. Saranno privilegiate modalità informatiche e digitali per la trasmissione di atti, informazioni e documenti, nonché per la gestione degli stessi e la relativa archiviazione e conservazione.
8. I meccanismi operativi necessari al funzionamento dell'ufficio comune e gli altri aspetti funzionali qui non regolati, ovvero non disciplinati nel regolamento, vengono disciplinati in sede di regolamentazione interna, che, in quanto atti di gestione, sono adottati dal Responsabile dell'ufficio.

### **Capo III** **Rapporti tra i soggetti convenzionati**

#### **Art. 6** ***(Obblighi delle parti)***

1. La Comunità:
  - a. assume la gestione dei servizi, interventi ed attività necessari a dare completa esecuzione a quanto previsto nell'art. 3, provvede ai relativi adempimenti, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, curando altresì le relazioni con i competenti organi dell'Ente aderente.
  - b. provvede a dotarsi e rendere operativo e funzionale un idoneo ufficio comune, con adeguata dotazione strumentale e di personale.
  - c. fornisce all'Ente aderente i dati e gli elementi di conoscenza necessari per adottare gli atti e le decisioni di competenza comunale.
  - d. custodisce e conserva, nei modi stabiliti dalla vigente legislazione, i dati e le informazioni di cui è in possesso per esplicitare la funzione conferita.
2. L'Ente aderente:
  - e. fornisce all'ufficio comune i dati e gli elementi di conoscenza necessari per il corretto svolgimento delle funzioni conferite.
  - f. si impegna a liquidare il dovuto alla Comunità nei tempi previsti.
  - g. favorisce le semplificazioni e le integrazioni procedurali.

#### **Art. 7** ***(Durata della convenzione)***

1. La durata della convenzione ha durata quinquennale fino al [ \_\_\_ ];
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, per un periodo di tempo di pari durata, o prorogata.

#### **Art. 8** ***(Cessazione e revoca anticipata)***

1. La convenzione, se non prorogata, cessa per scadenza del termine di durata.
2. La revoca unilaterale ha caratteristica di eccezionalità e non può essere effettuata prima che sia decorso il termine di 2 anni dal conferimento; è deliberata dal Consiglio Comunale entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto l'Ente aderente, in accordo con la Comunità, provvede a regolare i rapporti giuridici ed economici e gli eventuali profili successori, sulla base dei seguenti principi e criteri:
  - a. l'impegno dell'Ente aderente nei confronti della Comunità ad adempiere alle obbligazioni e agli impegni assunti prima della revoca con i relativi oneri;
  - b. l'impegno dell'Ente aderente a continuare a sostenere, pro quota, gli oneri connessi alle obbligazioni che devono essere adempiute dalla Comunità per lo svolgimento della funzione o del servizio che l'Ente aderente ha, a qualsiasi titolo, affidato ad essa, per tutta la durata dell'affidamento;
  - c. l'impegno da parte dell'Ente aderente a regolare tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti della Comunità entro la data di decorrenza degli effetti della revoca;
  - d. la rinuncia a qualsiasi diritto su patrimonio e demanio costituiti con il conseguimento di contributi regionali o di soggetti terzi, nonché alla quota parte del patrimonio o del demanio costituiti con il contributo dei comuni della Comunità qualora, per ragioni tecniche, non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la funzionalità e la fruibilità.
3. In caso di revoca l'Ente aderente rientra nell'esercizio della funzione o del servizio già conferito alla Comunità; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali contenziosi insorti che riguardano l'Ente aderente.
4. In caso di revoca, salvo diverso accordo tra Comunità e l'Ente aderente, il personale comandato, distaccato o trasferito alla Comunità da parte dell'Ente aderente in relazione alla funzione o al servizio revocato torna nella dotazione organica del Comune stesso. Qualora la procedura di revoca sia attivata da più di un Ente aderente, anche in momenti diversi, la Comunità ha facoltà di richiedere la ricollocazione presso tali enti del personale da essa assunto direttamente per lo svolgimento della funzione o del servizio comunale oggetto della revoca, in proporzione al personale assunto per tale finalità e alle quote di partecipazione degli enti revocanti.
5. In caso di mancato accordo, circa la ricollocazione di cui al comma 3, entro il termine di revoca, la Comunità attiva le procedure di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, con gli oneri di cui al comma 8, dello stesso articolo a carico degli enti revocanti.
6. L'Assemblea della Comunità prende atto della revoca nella prima seduta utile.

**Art. 9**  
***(Modifiche della convenzione)***

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con conformi deliberazioni dal Consiglio comunale (o organo equivalente) dell'Ente aderente e dalla Assemblea della Comunità.

**Art. 10**  
***(Rapporti finanziari e garanzie)***

1. Tutti i costi di funzionamento, direttamente riferibili al servizio e non altrimenti coperti, che non trovano copertura con altri trasferimenti e proventi, o che non vengono abbattuti dalla Comunità, mediante fondi propri, sono coperti da trasferimenti dell'Ente aderente sulla base di quanto determinato nell'allegato 1.

2. L'Ente aderente si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga, a versare la quota di propria spettanza alla Comunità, mensilmente, oppure secondo le modalità concordate con il Responsabile dell'ufficio comune.
3. La Comunità provvede a dotarsi di idonea polizza assicurativa a garanzia degli eventuali danni connessi all'esercizio del servizio affidato derivanti agli enti convenzionati e a terzi.
4. Le parti danno atto che le somme versate a favore della Comunità, si concretizzano in una "provvista finanziaria" necessaria a garantire il funzionamento dell'Ufficio comune e non in un corrispettivo per le prestazioni fornite dallo stesso.

**Art. 11**  
**(Penalità)**

1. In caso di inadempimenti da parte dell'Ufficio Comune, dai quali derivino pregiudizi o danni agli ente aderenti o a terzi, formalmente imputabili alla Comunità e definitivamente quantificati, la Comunità si impegna a rimborsare quanto subito, a titolo di danno patrimoniale o patrimonialmente quantificabile, dall'ente stesso. Per dare esecuzione a quanto previsto dal presente comma, il Comune dovrà, entro 30 gg. dal momento in cui sia venuto a conoscenza del fatto o comportamento che ha dato origine al pregiudizio o al danno, provvedere alla formale contestazione alla Comunità stessa, mediante raccomandata A. R..

**Capo IV**  
**Disposizioni finali**

**Art. 12**  
**(Controversie)**

1. Ogni controversia tra gli enti convenzionati, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è rimessa a un unico arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Udine, che dovrà esprimersi entro 90 giorni dalla prima audizione delle parti, da effettuarsi entro 15 giorni dalla nomina.
2. Il presente arbitrato è irrituale e l'arbitro potrà emettere il lodo anche secondo principi di equità.

**Art. 13**  
**(Disposizioni in materia di privacy)**

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applicano le disposizioni contenute nel Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.
2. I dati forniti dagli enti aderenti saranno raccolti presso l'ufficio associato per le finalità della presente convenzione. La Comunità di Montagna della Carnia verrà, con apposito atto, nominata, ai sensi dell'art. 28, del citato Reg. n. 2016/679/UE «responsabile del trattamento» e dichiara, a tal fine, l'impegno a ottemperare agli obblighi previsti dal citato Reg. n. 2016/679/UE per tutta la durata della presente convenzione, prestando garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

**Art. 14**  
**(Disposizioni finali)**

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto

per il [ \_\_\_ ] – Il [ \_\_\_ ]  
per la Comunità di montagna della Carnia – il Presidente [ \_\_\_ ]

ALLEGATO 1)

Tabella altri Enti Locali (rimborso spese)
Quota annuale dovuta
1.500,00 €

Tabella compenso RUP gara (enne% sull'80% del 2%)	
IMPORTO	COMPENSO
Fino a 300.000 €	20%
da 300.000 € a 1.000.000 €	17%
da 1.000.000 € a 2.500.000 €	10%
oltre 2.500.000 €	7%

etto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO F.F.  
F.to dott. Vanessa Giorgis

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 13.06.2024 al 28.06.2024  
Tolmezzo, lì 13.06.2024

L'INCARICATO  
F.to Paola Gardel

---

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.  
Tolmezzo, lì

L'INCARICATO

---